

COMUNE DI AVIO

STATUTO

Delibera n. 48 del 22/12/2003.

TITOLO I - I PRINCIPI

ART. 1

IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il comune è costituito dal territorio e dalla comunità di Avio e delle frazioni di Mama, Borghetto, Masi, Vò Sinistro, Vò Destro e Sabbionara.

2. Confina con i territori dei comuni di Ala, Brentonico, in provincia di Trento e Sant'Anna d'Alfaedo, Dolcè, Brentino Belluno, Ferrara Monte Baldo, Malcesine, in provincia di Verona.

3. Capoluogo del comune è Avio e la sede municipale è in Piazza Vittorio Emanuele III, n. 1

4. Lo stemma del comune risulta formato di uno scudetto azzurro caricato di croce d'oro circondato, in basso, da un ramo di alloro e uno di quercia annodati da un nastro di colore azzurro ed oro sul retro, e sovrastato da una corona d'argento con l'interno di colore porpora.

5. Il gonfalone del comune risulta a foggia di bandiera rettangolare, diviso in tre campi di uguali dimensioni rispettivamente di colore azzurro, giallo e azzurro, caricato al centro dello stemma comunale, munito dei suoi ornamenti. Sotto allo stemma compare la dicitura ricamata in nero "Comune di Avio" sopra lista bifida d'argento. Il drappo è sostenuto da un'asta verticale ricoperta di velluto.

ART. 2

PRINCIPI ISPIRATORI, FINI ED OBIETTIVI FONDAMENTALI.

1. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il comune opera nell'ambito delle sue competenze assumendo come obiettivi la valorizzazione del proprio ruolo di governo e la nazionalizzazione dei rapporti con gli enti ed organi dell'autonomia speciale, regionale e provinciale. Opera altresì per favorire i rapporti delle istituzioni

comunali e della cittadinanza con le realtà territoriali che, storicamente, hanno avuto significative relazioni con Avio.

3. Il comune riconosce e concorre a garantire la libertà e i diritti inviolabili della persona e delle formazioni sociali; informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei propri diritti contrastando ogni forma di discriminazione; esige l'adempimento dei doveri di solidarietà al fine di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della comunità opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.

4. Il comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione locale e al procedimento amministrativo, garantendo il diritto di accedere alle informazioni, agli atti ed alle strutture dell'amministrazione in conformità della legge, dello statuto e dei regolamenti.

5. Il comune, nel rispetto delle tradizioni civili e religiose, tutela e valorizza l'istituto familiare esaltandone il valore e l'insostituibile funzione e promuove la solidarietà tra le generazioni.

6. Il comune agisce attivamente per garantire pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne; può istituire una Commissione per le pari opportunità, alla quale sono invitate a partecipare le donne elette, le organizzazioni sindacali, le associazioni e i centri di iniziativa femminile, con il compito di proporre misure ed azioni positive idonee a favorire effettive condizioni di parità.

7. Il comune promuove la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione con particolare attenzione alla tutela dei minori, degli anziani e dei disabili.

8. Il comune tutela l'ambiente di vita e di lavoro operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento, promuovendo il rispetto per la natura e l'equilibrio fra lo sviluppo socio-economico e l'ambiente.

9. Il comune promuove l'attuazione di un ordinato assetto e di una equilibrata utilizzazione del territorio, coordinando gli interventi di natura urbanistica ed edilizia con una particolare attenzione verso i centri storici, le aree verdi e l'ambiente preesistente.

10. Il comune promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione.

11. Il comune persegue la promozione dello sviluppo scolastico e culturale della popolazione- il sostegno delle attività culturali e di spettacolo, favorendo le iniziative giovanili e la tutela delle tradizioni e consuetudini delle varie componenti della comunità locale; la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico-artistico, e naturale-paesaggistico.

12. Il comune promuove l'attività sportiva e del tempo libero.

13. Il comune sostiene e promuove l'associazionismo e il volontariato locale, garantendone l'autonomia e l'effettivo esercizio, con particolare riferimento al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco.

14. Il comune sostiene lo sviluppo economico attraverso un equilibrato coordinamento delle attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e dei servizi.

15. Il comune contribuisce alla cooperazione tra i popoli e le nazioni sostenendo il processo di integrazione europea e promuovendo la cultura della pace.

16. Il comune cura la razionale utilizzazione dei terreni di uso civico, in particolar modo dei boschi, dei pascoli e dei terreni coltivati.

TITOLO II - IL GOVERNO DEL COMUNE

ART. 3

ORGANI DEL COMUNE

1. Il consiglio comunale, il sindaco e la giunta sono organi rappresentativi del comune.

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 4

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il consiglio comunale, composto dai consiglieri comunali eletti, rappresenta la comunità locale e ne interpreta gli interessi generali, quale organo titolare delle funzioni di indirizzo e di controllo politicoamministrativo.

2. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento, avendo autonomia organizzativa e funzionale.

4. Il consiglio comunale è convocato e presieduto - ad eccezione della prima seduta - dal presidente del consiglio, eletto con le modalità di cui al successivo art. 6 e scelto fra i consiglieri con esclusione del Sindaco.

5. In caso di assenza e/o impedimento del presidente le funzioni dello stesso sono esercitate dal consigliere più anziano d'età, con esclusione del sindaco.

ART. 5

FUNZIONI

1. Il consiglio esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e dallo statuto.

2. Esso esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua, secondo i principi affermati dallo statuto, gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

2.bis. Nella prima seduta successiva alla elezione discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo, proposti dal sindaco.

3. Esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettanti al comune, anche in forza di convenzione, su soggetti, quali istituzioni, aziende speciali, consorzi, società, che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del comune o ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

3.bis Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni, e nomina i rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

3.ter. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale e dal regolamento.

4. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti a rendere effettiva la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.

5. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti, ed agli esiti dell'attività del revisore dei conti.

ART. 5 BIS

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il presidente del consiglio comunale è eletto dal consiglio nel proprio seno nella prima seduta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, con votazione a scrutinio segreto.

2. Se dopo due scrutini nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi in altro giorno e comunque entro

10 giorni, rimane eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti.

3. Se anche nella terza votazione nessuno risulta eletto, si procede di seguito ad altra votazione, nella quale risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si considera eletto il più anziano di età.

4. Con le stesse modalità di cui al commi precedenti, il consiglio comunale elegge il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

ART. 5 TER

FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il presidente convoca il consiglio e ne dirige i lavori secondo il regolamento, tutelando le prerogative dei consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

2. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

3. Il presidente convoca il consiglio comunale entro otto giorni dalla richiesta del sindaco. In caso di urgenza la convocazione viene effettuata entro due giorni o meno, secondo la necessità.

ART. 6

CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto, nell'interesse esclusivo della comunità. Entrano in carica all'atto della loro proclamazione o in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2 Sono responsabili per i voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del consiglio.

3. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti fino al 4° grado civile o affini fino al 2° grado, o del coniuge, o di conferire impieghi al medesimi nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge. Detto divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione degli argomenti.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

5. I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dall'ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e tutte le informazioni e notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6. L'indennità di presenza, spettante ai consiglieri per la partecipazione alle sedute del consiglio, è stabilita nella misura del 50% del massimo consentito dalla legge.

7. Le dimissioni dalla carica sono presentate al consiglio. Esse sono irrevocabili e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la surrogazione che deve avvenire entro quindici giorni dalla data delle dimissioni.

8. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio e delle commissioni e di concorrere, assicurando la loro presenza, alla formazione della volontà degli organi.

9. Ove un consigliere risulti assente per tre sedute consecutive il Presidente del consiglio richiede adeguate giustificazioni.

10. Qualora nei successivi cinque giorni manchi la risposta, o le giustificazioni risultino inadeguate, il Presidente propone al consiglio la pronuncia di decadenza.

ART. 7

CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

1. Il regolamento del consiglio stabilisce modalità e termini per la convocazione del consiglio.

2. Il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto. Può articolare la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il consiglio è convocato in un termine non superiore a quindici giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento.

5. Il consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri assegnati.

6. Ove, per l'ipotesi che il consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di nove consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.

7. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.

8. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale che, eventualmente coadiuvato da collaboratori, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al sindaco o a chi presiede l'adunanza.

9. Gli assessori non consiglieri hanno diritto, e se richiesto obbligo, di partecipare alle adunanze del consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.

10. Alle sedute del consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché, funzionari del comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

11. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge o dal regolamento.

ART. 8

INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta alla giunta, al sindaco ed a ciascun consigliere.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del consiglio, che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle commissioni permanenti per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.

3. Ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivono espressamente la maggioranza qualificata.

4. Al fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assestano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni a scheda segreta sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

ART. 9

NOMINE CONSILIARI

1. Qualora per disposizione di legge o regolamento si debba nominare un consigliere comunale in organismi interni o esterni al comune, il consiglio procede mediante elezione tra i suoi componenti, senza ulteriori formalità.

2. - soppresso -

3. Il consiglio comunale provvede alle nomine di cui al precedente comma in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.

ART. 10

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo conciliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.

2. Il regolamento del consiglio determina il numero minimo di consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, e le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.

ART. 11

CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. La conferenza dei capi gruppo viene convocata dal presidente del consiglio o su iniziativa di almeno la metà di essi. E' presieduta dal presidente del consiglio e ad essa partecipa, per ciascun gruppo conciliare, il capo gruppo o un consigliere suo delegato.

2. La conferenza è l'organo consultivo per l'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari e, viene convocata al fine di concorrere alla programmazione dei lavori del consiglio comunale.

ART. 12

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni consultive permanenti e speciali, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti. Il numero, la composizione e le competenze delle commissioni permanenti sono stabiliti con deliberazione del consiglio comunale. Le commissioni possono avvalersi della partecipazione di esperti esterni secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

2. Ciascun gruppo conciliare ha il diritto di essere rappresentato in ogni commissione.

3. Il regolamento del consiglio disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni, stabilendo le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

ART. 13

COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO

1. E' costituita la commissione per lo statuto e per il regolamento del consiglio comunale, composta da un rappresentante per ogni gruppo conciliare, oltre al Sindaco, che la presiede, con compiti di revisione e modifica dello statuto e di elaborazione dei regolamenti attuativi.

CAPO II - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

ART. 14

SINDACO

1. Il sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il comune e la comunità locale. Promuove l'attuazione del programma di governo approvato dal consiglio, attua le iniziative e gli interventi idonei per realizzare le finalità istituzionali del comune.

2. Interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del comune, emanando direttive di attuazione del programma e degli indirizzi generali approvati dal consiglio.

2.bis. Nomina gli assessori, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Convoca e presiede la giunta fissandone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori secondo regolamento.

4. Promuove e coordina l'attività degli assessori. Attribuisce ad essi sulla base del programma, specifiche competenze e deleghe per settori omogenei d'attività. Le stesse sono comunicate al consiglio comunale nella prima seduta successiva.

5. Nel casi espressamente previsti dalla legge può delegare proprie attribuzioni e la firma dei relativi atti agli assessori.

6. Può attribuire funzioni particolari (di istruttoria, ecc.) a singoli consiglieri, ai sensi dell'art. 9 L.R. 1/93.

7. - soppresso -

8. Con il concorso degli assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

9. Rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali. Rappresenta il comune in giudizio.

10. Quale ufficiale del governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al comune. Può delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo, nei limiti previsti dalla legge.

11. Emanando le ingiunzioni, le sanzioni, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati. Promuove e indice le consultazioni popolari e i referendum previsti dall'art.42.

12. Provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, ed in quanto non riservata espressamente alla competenza del consiglio.

13. Stipula i contratti rogati dal segretario comunale.

14. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

ART. 15

VICESINDACO

1. Il sindaco delega un assessore, a ciò designato nel documento programmatico, che assume la qualifica di vicesindaco, a sostituirlo in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ex art. 15, 4bis L. 19.03.1990, n. 55.

2. In caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vicesindaco le funzioni del sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

ART. 16

GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale opera insieme al sindaco per l'attuazione del programma del consiglio.

2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori variabile tra un minimo di quattro ed un massimo di sei.

3. Nel limite di cui al precedente comma due, possono essere nominati alla carica di assessore anche i cittadini non facenti parte del consiglio, a termini della legge regionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, in numero massimo di due.

ART. 17

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. Spetta alla giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti di attuazione dello statuto, al sindaco, al segretario e ai funzionari.

2. Esercita assieme al sindaco attività d'iniziativa ed impulso nei confronti del consiglio comunale e sottopone ad esso proposte per l'adozione di atti che appartengono alla sua competenza.

3. Nell'ambito degli atti di amministrazione compete in particolare alla giunta comunale:

- a) l'affidamento a professionisti o a terzi di incarichi per progettazioni, studi, ricerche ed altre prestazioni professionali, finalizzati all'attuazione di programmi già approvati dal consiglio comunale o rientranti nella ordinaria gestione del patrimonio o dei servizi;
- b) l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste nei programmi generali, nei bilanci annuali e pluriennali o negli altri atti fondamentali approvati dal consiglio ed in genere l'adozione di tutti i successivi atti di competenza dell'amministrazione comunale relativi alla realizzazione dell'opera fino al collaudo compreso;
- c) le espropriazioni e le acquisizioni di immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche già approvate;
- d) i trasferimenti immobiliari rientranti nell'ordinaria amministrazione, quali alienazioni di relitti stradali; alienazioni, acquisti e permuta per rettifica e regolarizzazione di confini;
- e) i trasferimenti immobiliari previsti nel bilancio di previsione, nella relativa relazione previsionale o in altro atto fondamentale del consiglio;
- f) la determinazione della misura delle tariffe dei tributi e quella per la fruizione di beni e servizi, nel rispetto degli indirizzi determinati dal consiglio comunale;
- g) la costituzione di commissioni, la cui nomina non sia riservata al consiglio;
- h) le locazioni attive e passive, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni ed ogni altro contratto che la legge non riservi espressamente alla competenza del consiglio, del segretario comunale o dei responsabili degli uffici;
- i) le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali;
- l) le convenzioni con comuni ed altri enti pubblici o privati che non comportino gestione coordinata di funzioni e servizi, né richiedano specifiche opposizioni di fini e forme di consultazione degli enti contraenti, né riguardino la gestione di uno specifico servizio o la realizzazione di un'opera pubblica;
- m) le assunzioni, le cessazioni dal servizio, i trasferimenti in diversa qualifica funzionale, l'approvazione dei bandi di concorso e le relative graduatorie finali;

- n) le azioni inerenti e conseguenti il contenzioso in cui il Comune è parte in ogni ordine e grado di giudizio ordinario o speciale, civile o amministrativo comprese le transazioni che non impegnino il bilancio per gli esercizi successivi;
- o) la concessione di contributi sulla base di criteri e modalità stabiliti da apposite norme regolamentari.

4. Riferisce al consiglio almeno due volte all'anno, o qualora se ne ravvisi la necessità, sull'attività svolta, sullo stato di attuazione del bilancio e sul programma delle opere pubbliche e dei singoli piani, sulla situazione del personale e sulla eventuale necessità di adeguamento della dotazione organica.

ART. 18 - SOPPRESSO

ART. 19

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.
2. Essa si riunisce con la presenza della maggioranza dei componenti incarica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, col voto palese, salvo che per legge sia prescritto lo scrutinio segreto.
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.
4. La giunta comunale si riunisce su convocazione del sindaco che definisce l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare nella seduta.
5. Possono partecipare su invito alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti aderenti alle loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il revisore dei conti, i rappresentanti del comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché, funzionari del comune ed altre persone che possono fornire elementi utili alle deliberazione.

ART. 20

ASSESSORI

1. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta.

2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, in relazione al settore (o ai settori) di loro competenza.

3. Collaborano con il sindaco nelle funzioni di controllo e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nei settori di competenza.

ART. 21

DIMISSIONI E REVOCA DI ASSESSORI

1. In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di assessori per altra causa il sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

2. Ove il sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più assessori, ne dà motivata comunicazione al consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

3. - soppresso -

ART. 22

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.

2. Quando sia presentata una mozione di sfiducia, il consiglio comunale è convocato per la votazione non prima dei dieci e non oltre i trenta giorni successivi.

3. Sulla mozione il consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

4. - soppresso -

5. - soppresso -

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE**ART. 23****PRINCIPI E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE**

1. L'organizzazione amministrativa del comune ha quale obiettivo il soddisfacimento delle esigenze della comunità. Essa si ispira ai principi della semplicità, della trasparenza delle procedure, dell'economicità e dell'efficienza e funzionalità dei servizi.

2. Preminente rilevanza viene attribuita alla formazione e alla qualificazione del personale ai fini della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, nonché, del più efficace espletamento dell'attività amministrativa.

3. La struttura amministrativa comunale è definita in apposito regolamento degli uffici e del personale che determina la pianta organica ripartita per servizi ed uffici finalizzati a rispondere adeguatamente alle esigenze della popolazione e tenuti a fornire prestazioni conformi ai bisogni della collettività. Essa si articola nel servizio di segreteria ed affari generali, nei servizi tecnici, nel servizio di ragioneria e nei servizi demografici; la pianta organica può essere modificata con deliberazione del consiglio comunale.

4. I regolamenti di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi, dello statuto e degli accordi sindacali definiscono:

- a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;
- b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
- c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
- d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
- e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
- f) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
- g) i criteri per la formazione e l'aggiornamento del personale.

5. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si conformano ai seguenti criteri:

- a) coinvolgimento e collaborazione di tutto il personale nell'attività lavorativa, in vista di un soddisfacente risultato dell'azione amministrativa;
- b) ricerca di livelli ottimali di produttività;

- e) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale compatibilmente con la professionalità di ognuno ed i carichi di lavoro, nonché, integrazione interdisciplinare delle attività.

6. Gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro sono stabiliti armonizzando le esigenze del cittadino con quelle di organizzazione dei servizi e in base alla disciplina prevista dagli accordi sindacali.

ART. 24

UNITA' ORGANIZZATIVE

1. L'organizzazione amministrativa si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività (servizio segreteria e affari generali, servizi tecnici, servizio di ragioneria e tributi, e servizi demografici), in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.

2. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. Il comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.

4. Il comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

ART. 25

RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

1. I responsabili delle unità organizzative collaborano al perseguimento degli obiettivi dell'azione amministrativa con attività istruttoria, di analisi e di proposta- ad essi spetta l'organizzazione ed il coordinamento del personale assegnato alle unità organizzative.

2. Essi utilizzano, nell'ambito di prescrizioni generali e direttive, le risorse finanziarie risultanti dagli impegni di spesa, la dotazione di personale assegnato ed i supporti tecnici necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati, con l'osservanza di criteri di regolarità gestionale, di speditezza amministrativa, di economicità e di efficienza.

3. Nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, sono responsabili dell'organizzazione dell'ufficio e del risultato dell'attività svolta dall'unità organizzativa cui sono preposti.

4. Spetta in particolare ai responsabili di uffici, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento:

- a) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
- b) organizzare, sulla base delle direttive ricevute, le risorse umane e strumentali a disposizione;
- e) curare l'attuazione delle deliberazioni, in conformità alle direttive ricevute dal segretario;
- d) verificare i risultati conseguiti dall'unità organizzativa in rapporto agli obiettivi posti;
- e) tenere i rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla propria competenza.

5. Per l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni di responsabile di unità organizzativa, è necessario il possesso di adeguata qualifica funzionale, secondo le disposizioni del regolamento del personale dipendente.

6. I regolamenti disciplinano l'esercizio da parte dei responsabili di uffici delle competenze relative a:

- a) atti da emanarsi a richiesta dell'interessato, il cui rilascio non presupponga accertamenti e valutazioni discrezionali;
- b) atti costituenti manifestazione di giudizio o di conoscenza quali, rispettivamente, relazioni, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, verbali, autenticazioni;
- e) atti meramente esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi che ne predeterminano il contenuto e le modalità di assunzione.

7. Nell'ambito delle materie di propria competenza i responsabili delle unità organizzative sono i responsabili dei procedimenti.

8. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e servizi ed attribuisce incarichi di collaborazione esterna, sulla base di criteri di professionalità, imparzialità, attitudine ed esperienza, e nel rispetto delle procedure di regolamento.

9. Quando lo richiedano ragioni particolari o l'esigenza di competenze professionali di cui l'ente non dispone, il sindaco può provvedere al conferimento dell'incarico di responsabile di unità organizzativa o di alta specializzazione, sulla base di criteri di merito, professionalità, attitudine ed

esperienza, mediante contratto a termine con rapporto di diritto pubblico o, con deliberazione motivata, di diritto privato, rinnovabile, a persone estranee all'amministrazione, fermi restando i requisiti richiesti per il posto da ricoprire.

ART. 26

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato del comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, sintesi e raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente e riceve direttive dal sindaco.

2. Partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta, cura la redazione dei relativi verbali e li sottoscrive, unitamente al sindaco. E' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni. Provvede alla pubblicazione degli atti del comune, ai relativi atti esecutivi, e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.

3. Dirige gli uffici e i servizi. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle unità organizzative competenti, sovrintendendo allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle unità, presta ad essi consulenza giuridica e ne coordina l'attività.

4. Adotta gli atti, anche a rilevanza esterna, connessi all'esercizio delle sue funzioni, secondo le disposizioni dei regolamenti attuativi dello statuto.

5. Provvede agli atti di gestione del personale attribuiti dal relativo regolamento.

6. Roga, nell'interesse del comune, gli atti consentiti dalla legge. Presiede le commissioni di gara e di concorso- stipula i contratti, nel caso non sia incaricato delle funzioni di ufficiale rogante. Svolge attività certificativa.

7. Il regolamento di contabilità determina l'ambito della gestione amministrativa e finanziaria degli uffici e servizi comunali assegnata al segretario ed ai responsabili delle unità organizzative.

8. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.

9. Il vicesegretario, qualora presente nell'organico comunale, svolge le funzioni vicarie del segretario, lo coadiuva e regge la segreteria in caso di vacanza dello stesso. Ad esso è attribuita la direzione di una delle strutture del comune o la responsabilità di specifici progetti.

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI

ART. 27

PRINCIPI

1. I servizi pubblici hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali o a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.

2. Il comune riconosce il valore sociale e il ruolo delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché, nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione.

3. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.

4. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e tutela.

5. I servizi pubblici comunali sono gestiti:

- in economia,
- in concessione a terzi,
- mediante aziende speciali,
- mediante istituzioni,
- a mezzo di società di capitale a prevalente partecipazione pubblica locale,
- mediante le forme collaborative previste dalla legge.

ART. 28

GESTIONE IN ECONOMIA

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione delle dimensioni modeste o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

2. La giunta stabilisce le procedure per il controllo di gestione e riferisce annualmente al consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo l'orientamento proprio anche in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.

3. Nella relazione al conto consuntivo i revisori dei conti esprimono rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

4. Il regolamento del personale disciplina poteri e responsabilità dei funzionari preposti alla gestione dei servizi in economia.

ART. 29

SERVIZI IN CONCESSIONE E IN APPALTO

1. I servizi pubblici sono gestiti mediante concessione a terzi o in appalto quando necessitino di un'organizzazione aziendale, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità, e quando, per la natura del servizio e la tipologia delle prestazioni, non richiedano in modo continuativo l'esercizio di funzioni di indirizzo e di direzione da parte del comune. Viene prescelta la forma dell'appalto ove risulti opportuno e conveniente riservare all'amministrazione la direzione dello svolgimento del servizio affidando al privato l'esecuzione delle operazioni materiali.

2. I concessionari e gli appaltatori sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge, a parità di condizioni.

3. Nel contratto per l'affidamento della gestione di servizio pubblico a terzi sono stabilite le norme per la disciplina dei rapporti contrattuali fra comune e concessionario, dei poteri di sorveglianza e di controllo riservati al comune, della tutela dei diritti all'utenza.

ART. 30

AZIENDE SPECIALI

1. Il comune, ove uno o più servizi assumono rilevanza economica ed imprenditoriale, può assicurare la gestione mediante la costituzione di aziende speciali.

2. Le aziende speciali, dotate di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale, sono enti strumentali del comune, dotati di proprio statuto.

3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ne delibera la costituzione e ne approva lo statuto, nel quale deve

essere previsto un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e la composizione del consiglio di amministrazione.

4. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a sette, compreso il presidente, nominato dal sindaco, tra coloro che, in possesso dei requisiti di eleggibilità a consiglieri comunali, siano dotati di particolare competenza tecnico-amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti pubblici o privati. Il consiglio di amministrazione rimane in carica per la stessa durata del sindaco che lo ha nominato.

6. Il consiglio di amministrazione o singoli componenti dello stesso possono essere revocati dal sindaco con provvedimento motivato. La surrogazione dei componenti cessati deve avvenire entro 30 giorni.

7. Il presidente e il direttore sono nominati dal consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

8. L'azienda speciale deve informare la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ha l'obbligo del pareggio del bilancio e dell'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Spetta al comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati di gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Nell'ambito degli indirizzi programmatici e di gestione dettati dal consiglio comunale e nel rispetto dei principi di autonomia imprenditoriale, sono approvati dalla giunta comunale i sottoelencati atti fondamentali adottati dal consiglio di amministrazione dell'azienda.

- a) i regolamenti aziendali;
- b) il piano programma;
- e) il bilancio pluriennale ed il bilancio preventivo economico, nonché la relativa relazione revisionale;
- d) il conto consuntivo;
- e) le deliberazioni comportanti spese a carico di più esercizi;
- f) le convenzioni con gli altri enti locali che comportino l'estensione fuori del territorio comunale dei servizi istituzionali;
- g) la partecipazione a società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidano anche in parte con quelli dell'azienda.

11. La giunta comunale esercita la vigilanza sul consiglio di amministrazione nonché su-li atti aziendali al fini del riscontro della loro rispondenza agli indirizzi programmatici dell'amministrazione e verifica i risultati della gestione.

ART. 31

ISTITUZIONI

1. Il comune, ove l'attività assuma i caratteri di servizio sociale senza rilevanza imprenditoriale, può assicurare la gestione mediante la costituzione di un'apposita istituzione.

2. L'istituzione è organismo strumentale del comune dotato di autonomia gestionale, la cui organizzazione ed il cui ordinamento sono disciplinati dal presente statuto e da apposito regolamento comunale.

3. Sono organi dell'istituzione, il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.

4. I componenti il consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco, tra persone particolarmente qualificate in relazione al servizio da gestire. La composizione, la durata in carica, la surrogazione e revoca dei componenti sono disciplinate dal regolamento. Il regolamento disciplina la composizione del consiglio di amministrazione e la sua durata.

5. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

6. Il direttore è nominato e revocato dal sindaco. Può essere scelto tra i dipendenti comunali. Ad esso compete la responsabilità gestionale.

7. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione e la cessazione del rapporto di lavoro del personale sono disciplinati dall'apposito regolamento comunale.
Al direttore e al restante personale dell'istituzione si applicano le norme dei contratti collettivi e degli accordi di comparto del personale degli enti locali.

8. La deliberazione conciliare di costituzione della istituzione è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune. Con essa il comune conferisce il capitale di dotazione, approva il regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture, degli uffici, per la disciplina della contabilità, determina la dotazione del personale, determina le finalità e gli indirizzi.
La possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali viene consentita.

9. Il collegio dei revisori dei conti esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 32

PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI

1. Il comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la Gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, o promuoverne la costituzione.
2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
3. Il comune può partecipare anche con quote di minoranza a società di capitale aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali di rilevanza strutturale.
4. In caso di prevalente capitale pubblico, l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale vengono garantiti con la sottoscrizione di appositi contratti di programma, approvati dal consiglio comunale su proposta della giunta, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci.
5. Il consiglio comunale nomina gli amministratori di sua spettanza in seno alla società.
6. Il sindaco rappresenta l'amministrazione comunale all'assemblea della società.
7. E' riservata al consiglio comunale ogni determinazione spettante al comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO V - FORME DI COLLABORAZIONE E DI ASSOCIAZIONE**ART. 33****DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Nel quadro dei propri obiettivi e finalità ed in vista dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri comuni, con altri enti pubblici e con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. In particolare, il comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi, oltre alle forme collaborative stabilite da apposite disposizioni di legge.

ART. 34**CONVENZIONI CHE REGOLANO LE FORME COLLABORATIVE**

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con altri enti locali o soggetti privati.

2. Con l'approvazione della convenzione il consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

3. Nell'ambito dei servizi sociali il comune stipula in particolare convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

4. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 35**ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. La partecipazione del comune alla definizione degli accordi di programma o la loro promozione è deliberata dalla giunta comunale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio.

2. Il sindaco sottoscrive l'accordo in rappresentanza del comune. Quando al comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva. E' richiesta la deliberazione autorizzativa del consiglio prima della stipulazione di accordi di programma la cui esecuzione comporti modifiche a deliberazione adottate dal consiglio medesimo.

Qualora l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

3. Gli accordi prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti,
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le modalità di guida, coordinamento e vigilanza dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

ART. 36

CONSORZI

1. Il comune può partecipare a consorzi con altri comuni ed enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della convenzione.

2. L'adesione al consorzio è deliberata dal consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, della convenzione costitutiva e dello statuto del consorzio.

3. I rappresentanti del comune in seno al consorzio uniformano la loro azione agli indirizzi politico-amministrativi deliberati dal consiglio ed alle direttive assunte dalla giunta, negli ambiti di rispettiva competenza. Prima dell'approvazione del bilancio del consorzio, e comunque in occasione di deliberazione che abbiano particolare rilevanza per gli interessi del comune,

il sindaco o il suo delegato riferiscono previamente al consiglio e alla giunta, al fine di consentire a tali organi di esprimere, nell'ambito delle rispettive competenze, gli eventuali indirizzi o le opportune direttive.

4. Gli atti fondamentali del consorzio, trasmessi al comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e di chi ne fa richiesta.

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 37

PRINCIPI GENERALI

1. Il comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Agli stessi fini il comune riconosce e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. L'amministrazione prevede delle forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, delle frazioni, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici, di enti, cooperative, associazioni e istituzioni su particolari problemi.

ART. 38

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il comune prevede e disciplina:

- la convocazione di assemblee a fini consultivi;
- la convocazione a fini consultivi di consigli comunali aperti alla partecipazione dei cittadini;

- la presentazione di istanze, petizioni, proposte di deliberazione;
- l'indizione di referendum consultivi e propositivi.

ART. 39

ASSEMBLEE PUBBLICHE

1. Il comune promuove riunioni pubbliche anche ad ambito fraziario su temi che interessano l'intera comunità oppure la singola frazione, intese a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono gli interessi collettivi e la tutela dei diritti dei cittadini.

2. Tali riunioni dei cittadini possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza. Vi partecipano tutti i cittadini in qualsiasi modo interessati e i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.

3. L'esito delle riunioni di cui ai due commi precedenti viene comunicato al consiglio comunale per una opportuna valutazione.

4. L'apporto delle associazioni di volontariato, delle categorie sociali ed economiche si attua mediante formulazione di pareri e proposte per la soluzione dei problemi interessanti i singoli campi di attività.

ART. 40

CONSIGLI COMUNALI APERTI ALLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Su determinati argomenti di interesse generale o fraziario possono essere convocate sedute di consiglio comunale informale con la audizione e la partecipazione del pubblico presente.

ART. 41

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Al fine di promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi, o per esporre comuni necessità, i cittadini residenti nel comune, possono presentare all'amministrazione:

- a) istanze, per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento;
- b) petizioni, per attivare l'iniziativa degli organi del comune;
- c) proposte di deliberazioni sugli atti di competenza del consiglio.

2. Le istanze e le petizioni, presentate da cittadini residenti singoli o associati, devono riguardare materie di competenza del comune, non essere palesemente illegittime, contenere chiaro l'oggetto della richiesta, ed essere regolarmente firmate. Il regolamento della partecipazione determina modalità, forme e tempi della risposta che deve essere comunque resa entro 90 giorni, ed espressa in termini precisi, anche con riferimento ai tempi in cui gli atti o gli interventi sollecitati potranno realizzarsi.

3. L'iniziativa degli atti di competenza dell'amministrazione è esercitata da almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali del comune mediante presentazione di proposta di deliberazione, redatta in articoli, e accompagnata da una relazione illustrativa sottoscritta dai richiedenti, con firma autenticata, secondo modalità stabilite dal regolamento. Per specifiche tematiche riguardanti la frazione tale limite è elevato al 15% degli iscritti alle liste elettorali della frazione.

4. Il regolamento di partecipazione individua inoltre le condizioni di ammissibilità della proposta, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici, le modalità ed i termini per l'istruttoria. La proposta, anche opportunamente integrata o modificata, deve essere esaminata dall'organo competente nei termini di regolamento. La proposta deve contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari per eventuali audizioni in corso d'istruttoria. Non sono ammesse istanze, petizioni, proposte su materie per le quali non è proponibile il referendum.

ART. 42

REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO

1. Possono essere richiesti referendum consultivi (ad iniziativa conciliare) e propositivi (ad iniziativa popolare) in relazione a problemi e materie di competenza locale.

La proposta, formulata in modo breve, chiaro e preciso, deve essere presentata presso la segreteria comunale da un comitato promotore composto da almeno 20 cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il consiglio comunale.

3. Possono richiedere il referendum:

- a) il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune,
- b) il consiglio comunale a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati,

- c) per specifiche tematiche concernenti le frazioni il quorum è elevato al 20% dei censiti iscritti nelle liste elettorali della frazione interessata.

4. I referendum possono avere ad oggetto proposte di deliberazione di iniziativa popolare, proposte di revoca di deliberazione del consiglio, ovvero esprimere indirizzi su orientamenti o scelte di competenza del comune.

5. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo statuto e il regolamento del consiglio comunale,
- b) il bilancio preventivo e quello consuntivo,
- c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe,
- d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti,
- e) gli atti relativi al personale del comune,
- f) i provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze.

6. Entro trenta giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato, formato da tre garanti di comprovata esperienza giuridico-amministrativa, ed eletto dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, in modo che venga garantita l'imparzialità e l'indipendenza degli stessi dagli organi del comune. Il comitato deve pronunciarsi entro i successivi 30 giorni.

7. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il comitato promotore deve depositare presso la segreteria comunale il numero prescritto di firme autenticate.

8. Entro 30 giorni dal deposito, il sindaco provvede ad indire la consultazione popolare per una domenica compresa nel successivo quadrimestre.

9. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

10. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno.

11. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

12. Il referendum non ha luogo qualora il consiglio comunale, sentito il parere del comitato di cui al comma 6, deliberi nel senso richiesto dai firmatari entro 60 gg. dalla presentazione della proposta.

13. La proposta soggetta a referendum è approvata, se ha partecipato al voto almeno il 50% più uno degli aventi diritto, e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Se l'esito è risultato favorevole, il sindaco entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, sottopone agli organi collegiali secondo le rispettive competenze apposita proposta di deliberazione in conformità all'esito referendario.

14. Il regolamento di partecipazione determina i criteri di formulazione della proposta, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

ART. 43

RAPPORTI TRA COMUNE ED ASSOCIAZIONI

1. Il comune favorisce le associazioni e le organizzazioni di volontariato che perseguono finalità sociali, riconosciute di pubblico interesse e senza scopo di lucro. Apposito regolamento detta le norme che prevedono agevolazioni anche nell'uso e nell'affidamento di impianti, strutture, servizi comunali, nonché, forme diverse di contributi, sussidi ed erogazioni finanziarie.

2. Le associazioni e le organizzazioni che usufruiscono di tali agevolazioni e delle diverse forme di contributo di cui al precedente comma sono inserite in un elenco, che viene pubblicato dal comune con cadenza annuale.

3. Qualora le iniziative e le attività di tali associazioni ed organizzazioni si caratterizzino per continuità e livello qualitativo, il comune può stipulare con esse specifiche convenzioni.

CAPO II - IL DIFENSORE CIVICO

ART. 44 DIFENSORE CIVICO

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico con il compito di attivarsi su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute per accertare, e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.

2. L'istituto del difensore civico viene attivato mediante convenzione con il difensore civico operante nel territorio della provincia autonoma di Trento.

ART. 45

PREROGATIVE E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini o di persone interessate all'azione amministrativa, singoli o associati, oppure di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

2. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti e non può essergli opposto il segreto d'ufficio; è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.

3. Il difensore civico, acquisite le informazioni utili, comunica il proprio parere a chi ne ha richiesto l'intervento e all'amministrazione; sollecita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere; segnala all'amministrazione gli abusi, le carenze, le negligenze e le disfunzioni riscontrate, chiedendo i provvedimenti del caso e proponendo eventualmente il riesame della decisione assunta.

4. Il difensore civico presenta annualmente una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, evidenziando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

5. Tale relazione è pubblica ed è discussa dal consiglio comunale nella prima seduta successiva.

CAPO III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 46

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

1. Ciascun tipo di procedimento deve concludersi entro il termine massimo di 30 giorni, salvi i casi di diverso termine fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.

2. Il consiglio comunale determina con regolamento:

- a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento;

- c) i criteri per l'individuazione del responsabile della istruttoria;
- d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture e opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative, ed ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

ART. 47

TERMINE DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine di cui all'art. 46, 1° comma è portato a conoscenza del pubblico mediante appositi avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento ed è indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.

2. Nel caso che non risulti possibile il rispetto del termine, il responsabile del procedimento è tenuto a dare conto con un proprio atto delle ragioni del ritardo.

ART. 48

TRATTAZIONE DELLE PRATICHE

1. Il funzionario responsabile cura l'istruttoria del procedimento, in modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia. Ove riscontri che la mancanza di strumenti o di risorse rende impossibile tale adempimento, lo segnala per iscritto al segretario comunale e alla giunta per i provvedimenti di competenza.

2. Le pratiche di un medesimo settore sono trattate e definite secondo l'ordine cronologico di presentazione o comunque di ricevimento della pratica da parte dell'ufficio.

3. Deroghe all'ordine cronologico di trattazione della pratica possono essere disposte con atto motivato, da inserire tra gli atti della procedura.

ART. 49

ADEMPIMENTI ISTRUTTORI

1. Il responsabile del procedimento, e l'amministrazione comunale in generale, richiedono pareri facoltativi e dispongono adempimenti istruttori non obbligatori solo quando lo richiedano motivate esigenze di accertamento o valutazione di fatti e situazioni e in quanto consentito dalla legge.

2. Eventuali richieste di documentazione integrativa sono rivolte al destinatario in unico atto, ove sono rilevate tutte le carenze di documentazione riscontrate. Fino ad avvenuta presentazione della documentazione integrativa richiesta il termine di cui all'art. 46, 1° comma viene sospeso.

3. Non possono essere richiesti documenti o comunque elementi informativi di cui l'amministrazione comunale sia già in possesso.

ART. 50

PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Nelle materie di propria competenza, il comune assicura la partecipazione dei destinatari dell'atto e degli interessati secondo i principi stabiliti dalle leggi in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma e le condizioni di maggior favore eventualmente ricorrenti, il procedimento è informato al rispetto del contraddittorio. La partecipazione dei soggetti, nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti, è assicurata da:

- a) avviso scritto personale in ordine all'avvio del procedimento salve le eccezioni di legge;
- b) audizione personale o di un rappresentante delegato sui fatti rilevanti ai fini della emanazione del provvedimento, nonché, diritto di presenziare alle ispezioni e agli accertamenti;
- c) visione degli atti ed estrazione di copie nei limiti di legge e di regolamento;
- d) comunicazione con avviso scritto personale, salve le eccezioni di legge, del provvedimento assunto dall'amministrazione.

CAPO IV - DISCIPLINA DEL DIRITTO D'ACCESSO
AGLI ATTI ED AI SERVIZI.

ART. 51

SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'

1. Vengono depositati presso la biblioteca comunale per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

- a) lo statuto,
- b) i regolamenti,
- c) il bilancio pluriennale,
- d) il bilancio comunale e i documenti annessi,
- e) i piani urbanistici, il piano del commercio e gli atti di programmazione e di pianificazione del comune,
- f) le deliberazioni del consiglio e della giunta.

ART. 52

DIRITTO DI ACCESSO

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del comune, delle aziende, enti, istituzioni da esso dipendenti nonché, dei concessionari dei servizi comunali.

2. Il regolamento della partecipazione disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine.

3. Il segretario comunale o il funzionario incaricato oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

4. I documenti dell'archivio storico del comune sono consultabili secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

ART. 53

ACCESSO AI SERVIZI

1. Il comune favorisce l'accesso ai servizi nei modi ritenuti più idonei anche mediante l'individuazione di apposito ufficio per le informazioni.

ART. 54

ACCORDI SU PROVVEDIMENTI

1. Quando, nei casi consentiti dalla legge, l'amministrazione comunale intenda concludere accordi sul contenuto discrezionale del provvedimento o accordi sostitutivi di esso, il responsabile del procedimento comunica la bozza di accordo ai soggetti che partecipano al procedimento o vi sono intervenuti, nonché, alla giunta comunale.

2. Nei successivi venti giorni, o nel maggior termine stabilito dal regolamento, ciascuno degli interessati può formulare osservazioni e opposizioni.

3. In presenza di opposizioni l'accordo non è stipulato, salvo che l'opposizione sia ritenuta ingiustificata con motivata deliberazione della giunta comunale.

4. Gli accordi stipulati a norma del presente articolo sono comunicati al consiglio nella prima adunanza successiva e sono portati a conoscenza del pubblico nei modi stabiliti dal regolamento.

TITOLO VII - PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 55

PROGRAMMAZIONE

1. Il comune assume la programmazione quale metodo d'intervento nei settori di propria competenza, Dispone verifiche periodiche dei risultati conseguiti, garantendo una adeguata informazione ai cittadini e la loro partecipazione alla definizione e alla verifica dei programmi.

2. Il sostegno dell'economia è attuato secondo il criterio dell'intervento indiretto, con specifico riguardo alle attività formative e allo sviluppo della creatività imprenditoriale. Sono altresì attuate azioni positive a favore della piena occupazione, delle pari opportunità e della qualità del lavoro.

3. I servizi socio-sanitari privilegiano il momento preventivo e le soluzioni favorevoli al coinvolgimento dell'ambito familiare e della comunità in cui le persone vivono.

4. Le scelte urbanistiche contemperano le esigenze insediative con la tutela delle caratteristiche naturali del territorio e la riqualificazione del tessuto urbano.

ART. 56

CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

1. La gestione finanziaria del comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di equità e nel perseguimento dei fini statutari.

3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili evidenziano la provenienza e l'entità del finanziamento integrativo.

5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi a carattere sociale può essere tenuto conto della capacità contributiva degli utenti.

ART. 57

BILANCIO DI PREVISIONE

1. La gestione contabile del comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello statuto, sulla base di apposito regolamento.

2. Il comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è redatto 'n modo da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 58

RENDICONTO E VERIFICA DEI RISULTATI

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Al conto consuntivo è allegata una relazione concernente lo stato di attuazione del programma, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti, anche in relazione alle collaborazioni intercomunali, nonché, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.

ART. 59

FACOLTA' DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del comune.

2. Il revisore adempie ai compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'ente.

3. Può formulare rilievi e proposte per far conseguire all'attività amministrativa efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Fornisce al consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del consiglio medesimo.

ART. 60

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il comune dota i propri uffici e servizi degli strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente ed efficace.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 61

REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

1. Il regolamento degli organi istituzionali è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

2. I regolamenti, richiamati nello statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché, non espressamente in contrasto col le disposizioni della legge o dello statuto.

ART. 62

REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modifiche, la revisione e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dalla legge regionale.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

3. Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale.

4. La revisione dello statuto è proposta dalla giunta, da almeno un terzo dei consiglieri assegnati o per iniziativa di un gruppo di cittadini con la procedura ed i limiti di cui all'art. 42.

5. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto il sindaco convoca il consiglio comunale per verificarne lo stato di attuazione. In tale occasione il presidente della commissione di cui all'art. 13 presenta una relazione in cui è evidenziato lo stato di attuazione dello statuto, la predisposizione dei relativi regolamenti e i problemi posti dall'applicazione delle norme statutarie. Sulla base dello stato attuativo possono essere prospettate modifiche o integrazioni dello statuto, nonché, misure organizzative o provvedimenti per una funzionale attuazione.

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 22 settembre 1994 con deliberazione n. 28.